



REGOLAMENTO

LIBERALIZZAZIONE DELL'USO DELLE AREE DI

ATTERRAGGIO

(AVIO-IDRO-ELISUPERFICI)

Edizione n° del

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI	5
Articolo 1 Definizioni	5
Articolo 2 Applicabilità.....	5
Articolo 3 Gestione ed uso delle aviosuperfici.....	6
Articolo 4 Requisiti del Gestore.....	6
Articolo 5 Norme procedurali per l'istituzione	7
Articolo 6 Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici	8
Articolo 7 Attività su aviosuperfici.....	8
Articolo 8 Elisuperfici occasionali.....	9
Articolo 9 Idrosuperfici occasionali.....	10
Articolo 10 Aviosuperfici occasionali.....	11
Articolo 11 Comunicazioni	11
Articolo 12 Limitazioni.....	12
Articolo 13 Attività dell'ENAC.....	13
PARTE SECONDA - ATTIVITA' SU AVIOSUPERFICI CON ELICOTTERI.....	14
Articolo 14 Elisuperfici: caratteristiche tecniche	14
Articolo 15 Elisuperfici in elevazione: caratteristiche tecniche.....	14
Articolo 16 Protezione antincendio	15
Articolo 17 Norme operative	16
Articolo 18 Attività di trasporto aereo commerciale con elicotteri	16
Articolo 19 Attività di addestramento al volo con elicotteri.....	16
PARTE TERZA - ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI CON AEROMOBILI	17
Articolo 20 Aviosuperfici terrestri: caratteristiche tecniche	17
Articolo 21 Trasporto aereo commerciale con aeromobili	17
Articolo 22 Attività di addestramento al volo con aeromobili	18
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 23 Sanzioni.....	19
Articolo 24 Entrata in vigore.....	19
Allegato 1	20
Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 13, per le elisuperfici (Rif. EASA ED Decision 2019/012/R).....	20
Allegato 2.....	21
Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 19, per le aviosuperfici, escluse eli-idrosuperfici (Rif. EASA ED Decision 2014/013/R e successive modifiche)	21

INTRODUZIONE

1. L'Art. 687 del Codice della Navigazione riconosce l'ENAC come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici.
2. A seguito della liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 518, con successivi appositi Decreti Ministeriali è stato regolamentato il settore delle avio/elisuperfici, da considerarsi come quelle infrastrutture per la movimentazione di aeromobili ed elicotteri non ricomprese nella definizione di aeroporto ed eliporto e da ritenersi quali siti operativi ai sensi del Reg. UE 965/2012.
3. A seguito dell'emanazione dei Reg. UE 947/2021 e 948/2021 in materia di droni è necessario che venga garantita la separazione delle aviosuperfici dalle zone operative dei sistemi a comandanteggio remoto.
4. L'esperienza di applicazione del DM 1 febbraio 2006 nel corso degli anni ha evidenziato alcune criticità relative alla sicurezza, anche in seguito alle attività di indagine sugli incidenti verificatisi sulle aviosuperfici.
5. L'articolo 701 del Codice della Navigazione riconosce ad ENAC la competenza in materia di sicurezza sulle aviosuperfici.
6. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha emesso diverse raccomandazioni sollecitando la rimozione delle criticità relative alle aviosuperfici individuate nel corso della sua attività investigativa.

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Articolo 1 Aviosuperficie: definizioni

- 1.1 Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico.
- 1.2 Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto.
- 1.3 Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
- 1.4 Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due per cento.
- 1.5 Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due per cento.
- 1.6 Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.
- 1.7 Ove non diversamente specificato, il termine «aviosuperficie» ricomprende le definizioni di cui ai paragrafi 1.2 e 1.3 .

Articolo 2 Applicabilità

- 2.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) alle aviosuperfici come definite all'articolo 1;
 - b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
- 2.2 Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari e al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture degli Enti di Stato;
 - b) alle operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), le cui aree di decollo e atterraggio sono disciplinate dal regolamento ENAC «Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS»;
 - c) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
- 2.3 Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano:
 - a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
 - b) le operazioni su aviosuperfici;
 - c) la sorveglianza dell'ENAC sulle aviosuperfici;

d) le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche delle aviosuperfici.

Articolo 3 Gestione ed uso delle aviosuperfici

- 3.1 L'aviosuperficie è gestita da persone fisiche o giuridiche, ad eccezione di quelle occasionali definite nell'Articolo 8 e nell'Articolo 9.
- 3.2 Il gestore è responsabile della costante rispondenza dell'aviosuperficie ai requisiti previsti dal presente Regolamento, secondo i riferimenti riportati nella parte seconda e terza, del suo mantenimento in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
- 3.3 La gestione dell'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a Enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente Autorità amministrativa.
- 3.4 Il gestore è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività, in particolare mettendo a disposizione degli stessi un sito internet contenente come minimo le seguenti informazioni:
- a) caratteristiche fisiche (dimensioni, pavimentazione, impianti, equipaggiamenti, distanze dichiarate) attraverso adeguati elaborati grafici evidenziando eventuali non conformità rispetto ai criteri definiti all'Articolo 14 e all'Articolo 20;
 - b) localizzazione (coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84, altitudine s.l.m., località, indirizzo, orientamento, direzioni preferenziali di decollo/atterraggio in caso di elisuperfici);
 - c) circuiti di traffico;
 - d) utenza telefonica e contatti per le comunicazioni (indirizzo e-mail, PEC);
 - e) fotografie descrittive, di cui almeno due scattate in prossimità del centro pista, orientate nelle due direzioni (preferenziali) di decollo e atterraggio e/o video illustrativi delle operazioni di decollo e atterraggio;
 - f) mappatura aggiornata degli ostacoli nell'ambiente circostante come definito nelle parti seconda e terza
 - g) modalità con cui è assicurato il dispositivo di primo soccorso e lotta antincendio, ove questo sia previsto ai sensi del presente Regolamento.
- 3.5 Il Gestore deve assicurare un sistema di protezione o procedure atte a mantenere sgombra l'aviosuperficie da persone, animali e cose durante le operazioni di volo.
- 3.6 L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore ed è limitato ai voli intracomunitari.

Articolo 4 Requisiti del Gestore

- 4.1 La persona fisica, o il soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, che gestisce l'aviosuperficie deve essere in possesso:

- a) di un nulla osta rilasciato dal Questore della Provincia di residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione anche della insistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato;
- b) di un'attestazione di qualificazione rilasciata da ENAC secondo le modalità di cui al punto 4.2 .

4.2 Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, la persona fisica, o il soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, deve dimostrare di avere conoscenze e competenze in materia di:

- a) prestazione degli aeromobili in decollo e atterraggio;
- b) caratteristiche fisiche e dotazione impiantistiche applicabili alle aviosuperfici descritti nelle parti seconda e terza;
- c) monitoraggio e mantenimento delle condizioni di efficienza delle infrastrutture.

4.3 Le predette conoscenze si intendono acquisite tramite il superamento di un corso di formazione dedicato, erogato da ENAC, con test di verifica.

4.4 La qualifica di Gestore si intende mantenuta nel tempo tramite la frequenza, ripetuta almeno ogni due anni, al corso di cui al punto 4.3 . In assenza del mantenimento, la qualifica si intende decaduta.

4.5 La perdita dei requisiti del gestore comporta la sospensione dell'attività sull'infrastruttura, fino al ripristino delle condizioni di cui al punto 4.1

Articolo 5 Norme procedurali per l'istituzione

5.1 Il gestore trasmette all'ENAC prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie la documentazione attestante:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi in capo al gestore ai sensi dell'Articolo 4
- b) il consenso del proprietario all'utilizzo dell'area
- c) le valutazioni sull'impatto acustico dell'aviosuperficie
- d) le informazioni da pubblicare sul sito ai sensi del punto 3.4 .

5.2 I dati tecnici caratteristici dell'aviosuperficie di cui al punto 3.4 devono essere asseverati, tramite apposita dichiarazione, da un tecnico professionista abilitato iscritto ai seguenti albi professionali:

- a) Ordine degli Ingegneri (settore A);
- b) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (settore "architettura");
- c) Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.

5.3 Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione, il gestore deve inoltre dichiarare:

- a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilità;
 - b) la conformità dell'elisuperficie alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'interno in materia di protezione antincendio.
- 5.4 La dichiarazione asseverata dal tecnico professionista di cui al punto 5.2 deve essere trasmessa all'ENAC in ogni occasione in cui le caratteristiche tecniche dell'aviosuperficie subiscono modificazioni, ovvero, a conferma di assenza di variazioni, almeno con cadenza biennale.
- 5.5 L'attività volativa sull'aviosuperficie può iniziare dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC che avviene entro 30 giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione di cui al punto 5.1 .
- 5.6 Qualsiasi modifica degli elementi indicati nel precedente paragrafo 3.4 deve essere tempestivamente comunicata dal gestore all'ENAC, al Comune ed all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza.
- 5.7 Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici di cui al punto 5.2 sono resi per via informatica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 5.8 L'ENAC notifica l'avvenuto inserimento di cui al punto 5.7 al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed alla Questura competente, al Ministero della Difesa – allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle Dogane, alla società ENAV nonché alla Regione ed al Comune competenti nel cui territorio sono ubicate le aviosuperfici.

Articolo 6 Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

- 6.1 Il comandante, oltre a richiedere il consenso di cui al paragrafo 3.3 , comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
- a) nominativo comandante ed eventuale copilota;
 - b) tipo dell'aeromobile;
 - c) marche dell'aeromobile;
 - d) numero persone a bordo;
 - e) orario partenza e destinazione;
 - f) orario di arrivo e provenienza;
 - g) tipo del volo.
- 6.2 Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al punto precedente in formato digitale. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle Autorità di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

Articolo 7 Attività su aviosuperfici

- 7.1 Sulle aviosuperfici sono consentite sia operazioni aeree commerciali che non commerciali.
- 7.2 Le aviosuperfici oggetto del presente regolamento corrispondono ai siti operativi utilizzati per atterraggio e decollo, come definiti e regolati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i.
- 7.3 È responsabilità dell'operatore aereo o del comandante la scelta del sito operativo, diverso da un aeroporto, per le operazioni di atterraggio, decollo e/o la movimentazione di carichi esterni, nel rispetto dei pertinenti regolamenti relativi alle operazioni aeree e delle licenze del personale di volo, conformandosi alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti Autorità.¹
- 7.4 L'attività di volo sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il terreno, nel rispetto delle regole del volo a vista e, limitatamente agli aeromobili, nelle ore diurne ad eccezione degli elicotteri che operano in elisuperfici dotate di segnalazione luminosa e sistema di guida planata di cui al punto 14.3 .
- 7.5 Il comandante è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
- 7.6 È responsabilità dell'operatore aereo o del comandante valutare l'ambiente circostante l'infrastruttura al fine di determinare se la configurazione dello stesso, in termini di ostacoli, assicuri l'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di atterraggio per la tipologia di aeromobile impiegato sull'aviosuperficie.
- 7.7 Qualora l'attività di volo avvenga in montagna o comunque in zone ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il comandante deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHz ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico. Le comunicazioni devono essere effettuate in accordo al Regolamento ENAC Regole dell'Aria Italia.
- 7.8 L'ENAC può revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le operazioni sulle aviosuperfici. le certificazioni e le licenze rilasciate agli operatori quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 Elisuperfici occasionali

- 8.1 È considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del comandante, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
- 8.2 Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il comandante effettua una ricognizione in volo volta a verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la dimensione minima dell'area di decollo e atterraggio sia almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in

¹ Cfr. Regolamento EU 965/2012 articoli CAT.OP.MPA.105, NCC.OP.100, NCO.OP.100, SPO.OP.100

moto;

- b) l'andamento plano-altimetrico e le condizioni del fondo siano idonei alla effettuazione delle operazioni di atterraggio, di decollo e delle manovre in superficie;
- c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di atterraggio;
- d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo siano tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di atterraggio che di decollo;
- e) l'area destinata alle operazioni di decollo e atterraggio sia sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;
- f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone, ad eccezione dei casi in 8.3 b).

8.3 L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

- a) effettuazione di attività di volo occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno; l'elisuperficie occasionale continua ad essere considerata tale nel caso in cui le operazioni di volo si svolgono in un'area avente raggio di 500 mt dalle coordinate segnalate alla prima comunicazione;
- b) interventi di emergenza tra i quali rientrano: trasporto sanitario d'urgenza e le operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio e soccorso.

8.4 Se non si verificano le condizioni di cui al punto 8.3 , all'elisuperficie si applicano le previsioni di cui all'Articolo 3.

8.5 Per l'uso delle elisuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'Articolo 3 del presente Regolamento, il comandante è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

8.6 L'uso delle elisuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

8.7 L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

Articolo 9 Idrosuperfici occasionali

9.1 L'uso delle idrosuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

- 9.2 Per l'uso delle idrosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'Articolo 3, né la segnaletica e l'assistenza antincendio.
- 9.3 il comandante effettua preventivamente le proprie valutazioni sull'adeguatezza dell'idrosuperficie sulla base delle condizioni di cui ai punti 8.1 c),d),e),f), tenuto conto che, in ogni caso, le dimensioni dell'idrosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di atterraggio e della corsa di decollo dei aeromobili di cui è previsto l'impiego.
- 9.4 L'uso delle idrosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le idrosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.
- 9.5 Nel caso di idrosuperfici occasionali che siano ubicate in aree aperte al traffico nautico pubblico, non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilità dell'operatore ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.

Articolo 10 Aviosuperfici occasionali

- 10.1 È considerata aviosuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del comandante, operazioni occasionali di decollo e atterraggio di aeromobili
- 10.2 Al fine di determinare l'adeguatezza dell'aviosuperficie occasionale, il comandante effettua una ricognizione in volo volta a verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'andamento plano-altimetrico e le condizioni del fondo siano idonei alla effettuazione delle operazioni di atterraggio, di decollo e delle manovre in superficie;
 - b) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di atterraggio;
 - c) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo siano tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di atterraggio che di decollo;
 - d) l'area destinata alle operazioni di decollo e atterraggio sia sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;
 - e) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.
- 10.3 L'uso delle aviosuperfici occasionali è consentito per la pratica del volo in montagna svolgendo attività diversa dal trasporto aereo commerciale.

Articolo 11 Comunicazioni

- 11.1 Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale o su una

idrosuperficie occasionale, il comandante deve trasmettere alla direzione aeroportuale dell'ENAC e all'Autorità di pubblica sicurezza, competenti territorialmente sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

- a) coordinate geografiche e località nella quale l'elisuperficie o idrosuperficie di destinazione è ubicata;
- b) le informazioni di cui al paragrafo 6.1 lettere da a) ad f);
- c) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o idrosuperficie di destinazione;
- d) previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui al punto precedente sull'elisuperficie o idrosuperficie di destinazione.

11.2 L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal comandante agli enti di cui al paragrafo precedente.

Articolo 12 Limitazioni

12.1 L'ubicazione, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati;

- a) al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali;
- b) alle restrizioni temporanee o permanenti stabilite dalle competenti autorità civili o militari;
- c) all'assenso o al coordinamento, in funzione della tipologia di classificazione dello spazio aereo, del fornitore ATS responsabile nel caso di aviosuperficie situata all'interno di CTR, ATZ o il cui circuito di traffico interferisce con essi.

12.2 L'adempimento delle disposizioni del presente Regolamento non esonera dal rispetto della normativa vigente, anche riguardo a specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali, per lo svolgimento delle attività sulle aviosuperfici.

12.3 L'ENAC può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione è comunque immediatamente disposta allorquando ne viene fatta richiesta dalla Autorità di Pubblica Sicurezza.

12.4 L'ENAC può altresì limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su elisuperfici ed idrosuperfici occasionali.

12.5 Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di avio-idro-elisuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui al paragrafo 5.7 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 13 Attività dell'ENAC

- 13.1 Alla ricezione della documentazione di cui all'articolo 5, ENAC verifica la completezza della stessa e la sua rispondenza ai requisiti del presente Regolamento.
- 13.2 Coerentemente con quanto previsto dall'art.701 del Codice della Navigazione, ENAC effettua attività di sorveglianza periodica in accordo ad un programma stabilito.
- 13.3 Il programma di sorveglianza di cui al precedente paragrafo è elaborato in ragione della tipologia di attività svolta sull'infrastruttura e delle disponibilità di personale idoneo ad eseguire le verifiche. Per tutte le aviosuperfici è prevista una verifica almeno ogni tre anni.
- 13.4 Il gestore, informato dell'inserimento dell'aviosuperficie nel programma di sorveglianza, deve sempre garantire al personale di ENAC l'accesso all'infrastruttura per la conduzione delle verifiche ispettive.
- 13.5 Costituisce motivo di sospensione dell'attività sull'aviosuperficie, l'impossibilità per ENAC di accedere all'infrastruttura per eseguire le verifiche.
- 13.6 Ad esito della verifica l'ENAC può:
- a) sospendere l'uso dell'aviosuperficie qualora venga accertato che lo stato di fatto dell'infrastruttura e dell'ambiente circostante sia difforme da quanto desumibile dalle informazioni rese note dal gestore ai sensi del punto 3.4 ;
 - b) applicare i provvedimenti di cui al punto 12.3 , qualora fosse accertata una violazione al presente Regolamento.

PARTE SECONDA - ATTIVITA' SU AVIOSUPERFICI CON ELICOTTERI

Articolo 14 Elisuperfici: caratteristiche tecniche

- 14.1 Le caratteristiche fisiche e le dotazioni dell'infrastruttura devono essere idonee a garantire le operazioni per la tipologia di elicottero per cui la stessa è destinata.
- 14.2 Per le caratteristiche fisiche dell'infrastruttura si devono intendere, almeno, le seguenti:
- a) dimensioni dell'area di atterraggio e decollo;
 - b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo dell'area di atterraggio e decollo;
 - c) dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area).
- 14.3 Per dotazioni impiantistiche dell'infrastruttura si devono intendere, almeno, le seguenti:
- a) manica a vento;
 - b) segnaletica orizzontale;
 - c) segnaletica luminosa, se previste operazioni notturne;
 - d) sistema di guida visiva di planata, per infrastrutture destinate ad operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane.
- 14.4 Le condizioni dell'ambiente circostante devono essere determinate individuando, lungo le direzioni preferenziali di decollo e atterraggio, l'eventuale presenza di ostacoli da riportare nella mappa di cui al punto f) del punto 3.4 .
- 14.5 Per determinare quali siano le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche applicabili all'infrastruttura si fa riferimento alle corrispondenti CS HPT-DSN di cui alla EASA ED Decision 2019/012/R. In allegato 1 sono riportate le CS relative ad ogni elemento di cui ai punti 14.2 e 14.3 .
- 14.6 Il gestore una volta individuati i requisiti applicabili all'elisuperficie in ragione del tipo di operatività ipotizzata (diurna e notturna) e del tipo di prestazioni dell'elicottero determina i parametri caratterizzanti ogni elemento di cui ai punti 14.2 e 14.3 riferibili alla propria infrastruttura evidenziando quale di essi presenti elementi di non conformità a quanto previsto dal requisito applicabile.
- 14.7 Ai fini dell'individuazione degli ostacoli di cui al punto 14.4 , si applicano le seguenti superfici di limitazioni ostacoli: Approach Surface, Take-off climb surface. In allegato 1 sono richiamate le CS applicabili.

Articolo 15 Elisuperfici in elevazione: caratteristiche tecniche

- 15.1 Oltre ai requisiti di cui al precedente Articolo 14, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.
- 15.2 L'area destinata ad elisuperficie deve essere:

- a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;
 - b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.
- 15.3 Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operare, anche in caso di atterraggio violento.
- 15.4 Nell'area circostante l'area di decollo e di atterraggio non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di atterraggio non deve eccedere i 25 cm.
- 15.5 Qualora l'elisuperficie sia posta su struttura adibita anche ad altri usi civili, devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoriuscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.

Articolo 16 Protezione antincendio

- 16.1 Devono essere dotate di protezione antincendio le elisuperfici:
- a) in elevazione qualora siano poste su struttura adibita anche ad altri usi civili;
 - b) destinate ad essere base operativa per le operazioni di attività di trasporto aereo commerciale;
 - c) destinate ad essere base operativa per le operazioni di attività di addestramento al volo;
 - d) dove si svolge attività commerciale aventi un ricadenti nei casi di cui al punto 16.2 .
- 16.2 Le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto aereo commerciale devono essere dotate di protezione antincendio nel caso si svolgono con continuità' operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti:
- a) uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento per le infrastrutture che presentano parametri non conformi ai requisiti di cui alle CS riportate nell'allegato 1;
 - b) uguale o superiore a sei per ogni semestre di riferimento per le infrastrutture che presentano parametri conformi ai requisiti di cui alle CS riportate nell'allegato 1.
- 16.3 La tipologia di protezione antincendio di cui dotare l'infrastruttura e le sue caratteristiche devono essere conformi alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno.
- 16.4 Per le elisuperfici su cui si svolgono operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) si applicano le disposizioni di cui al Regolamento ENAC "Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS".

- 16.5 Ai fini della conduzione delle operazioni di volo, il gestore dell'elisuperficie, tra le informazioni di cui al punto 3.4, deve fornire le informazioni relative alle modalità con cui è assicurato il dispositivo di protezione antincendio.

Articolo 17 Norme operative

- 17.1 L'uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri che operino in classe di prestazione 1, come definita dal Regolamento UE n. 965/2012 e s.m.i..

Articolo 18 Attività di trasporto aereo commerciale con elicotteri

- 18.1 La base operativa di un operatore che effettui operazioni per le quali è richiesto un Certificato di Operatore Aereo deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 14, ove applicabili, deve essere provvista di apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. Il gestore, inoltre, deve avere ed implementare una procedura per la gestione del primo soccorso sanitario.
- 18.2 Le elisuperfici utilizzate per attività di trasporto aereo commerciale con voli di linea, oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente paragrafo, devono inoltre essere provviste di:
- a) piani di emergenza per safety, security, evacuazione;
 - b) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
- 18.3 Per le elisuperfici di cui al punto 18.2 la Direzione Aeroportuale competente per territorio può richiedere l'adozione di procedure specifiche per la gestione degli aspetti di security correlate al trasporto di persone e/o cose.
- 18.4 Elisuperfici occasionali possono essere utilizzate per il trasporto aereo commerciale, nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 8, Articolo 12 e Articolo 14.

Articolo 19 Attività di addestramento al volo con elicotteri

- 19.1 L'attività di addestramento al volo su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
- 19.2 La base operativa di un operatore che effettui attività di addestramento al volo deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui al Articolo 3. Tale elisuperficie deve essere inoltre provvista di utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
- 19.3 Non è consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attività di addestramento con istruttore a bordo.

PARTE TERZA - ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI CON AEROMOBILI

Articolo 20 Aviosuperfici terrestri: caratteristiche tecniche

- 20.1 Le caratteristiche fisiche devono essere determinate in ragione della lunghezza della pista disponibile.
- 20.2 Per le caratteristiche fisiche dell'infrastruttura si devono intendere, almeno, le seguenti:
- a) larghezza della pista;
 - b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo della pista e delle aree di manovra;
 - c) dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area).
- 20.3 Per dotazioni impiantistiche dell'infrastruttura si devono intendere, almeno, le seguenti:
- a) dotazione di manica a vento;
 - b) segnaletica orizzontale.
- 20.4 Le condizioni dell'ambiente circostante devono essere determinate individuando l'eventuale presenza di ostacoli da riportare nella mappa di cui al punto f) del punto 3.4 .
- 20.5 Per determinare quali siano le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche applicabili all'infrastruttura si fa riferimento alle corrispondenti CS ADR-DSN di cui alla EASA ED Decision 2014/013/R e successive modifiche. In allegato 2 sono riportate le CS relative ad ogni elemento di cui ai punti 20.2 e 20.3 .
- 20.6 Il gestore una volta individuati i requisiti applicabili all'aviosuperficie determina i parametri caratterizzanti ogni elemento di cui ai punti 20.2 e 20.3 della propria infrastruttura evidenziando quale di essi presenti elementi di non conformità rispetto a quanto indicato dal requisito applicabile.
- 20.7 Ai fini dell'individuazione degli ostacoli di cui al punto 20.4 , si applicano le superfici limitazioni ostacoli previste per le piste non strumentali (Non-Instrument Runway). In allegato 2 sono richiamate le CS applicabili.

Articolo 21 Trasporto aereo commerciale con aeromobili

- 21.1 L'uso di aviosuperfici per attività per le quali sia richiesto il possesso di un Certificato di Operatore Aereo con aeromobili è consentito esclusivamente per i voli:
- a) non di linea;
 - b) con aeromobili con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5.700 kg, certificati per una configurazione massima di posti passeggeri non superiore a diciannove, certificati per operare con equipaggio minimo di un comandante, e non dotati di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica.

- 21.2 Le aviosuperfici per attività per le quali sia richiesto il possesso di un certificato di Operatore Aereo devono essere aviosuperfici gestite secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3.
- 21.3 Le aviosuperfici per attività per le quali sia richiesto il possesso di un Certificato di Operatore Aereo devono soddisfare oltre ai requisiti previsti nell'Articolo 20, i seguenti requisiti addizionali:
- a) implementazione di una procedura per la gestione del primo soccorso sanitario;
 - b) dotazione di apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
 - c) Disponibilità di dotazioni e di personale qualificato, ai sensi del DM 06.08.2014, per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.
- 21.4 Per le aviosuperfici di cui al punto 21.3 la Direzione Aeroportuale competente per territorio può richiedere l'adozione di procedure specifiche per la gestione degli aspetti di security correlate al trasporto di persone e/o cose.
- 21.5 Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.
- 21.6 È consentito l'uso di idrosuperfici occasionali per trasporto aereo commerciale in accordo a quanto stabilito all'Articolo 9.
- 21.7 Sulle idrosuperfici è richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili in acqua; è inoltre richiesta la presenza al punto di atterraggio a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.

Articolo 22 Attività di addestramento al volo con aeromobili

- 22.1 La base operativa di un operatore che effettui attività di addestramento al volo deve essere una aviosuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3.
- 22.2 Tale aviosuperficie oltre ai requisiti previsti nell'Articolo 20 deve essere inoltre provvista di utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
- 22.3 Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.
- 22.4 Nelle idrosuperfici che costituiscono la base per attività di addestramento al volo devono essere presenti:
- a) un'utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;
 - b) una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.
- 22.5 Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Sanzioni

- 23.1 Ogni violazione accertata alle previsioni del presente Regolamento è sanzionata in base a quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) 2018/1139 e del Regolamento (UE) n. 255/2010".

Articolo 24 Entrata in vigore

- 24.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data della pubblicazione sul sito ufficiale dell'ENAC (www.enac.gov.it).
- 24.2 Il presente Regolamento, alla data di entrata in vigore determinata secondo quanto indicato al punto 24.1 sostituisce il D.M. 1 febbraio 2006.
- 24.3 Il gestore delle aviosuperfici già censite alla data di pubblicazione di cui al punto 24.1 deve ottemperare a quanto previsto agli articoli 4 e 5 entro 6 mesi.

Allegato 1

Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 14, per le elisuperfici

Caratteristica fisica/ dotazione impiantistica	CS HPT-DSN di riferimento (Rif. EASA ED Decision 2019/012/R)
dimensioni dell'area di atterraggio e decollo	B.100 - Final Approach and take-off areas (FATO)
andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo dell'area di atterraggio e decollo	B.110 - Clearways B.120 - Touchdown and lift-off areas (TLOF)
dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area)	B.130 - Safety Areas
superfici limitazioni ostacoli	E.410 - Approach surface E.420 - Take-off climb surface
criteri per la determinazione degli ostacoli	E.430 - Obstacle limitation requirements
dotazione di manica a vento	F.510 - Wind Direction Indicators
segnaletica orizzontale	F.520 - Heliport identification marking
segnaletica luminosa	F.670 - Final approach and take-off area lighting systems F.690 - Touchdown and lift-off area lighting system
sistema di guida visiva di planata	F.650 - Visual alignment guidance system F.660 - Visual approach slope indicator

Allegato 2

Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 20, per le aviosuperfici, escluse eli-idrosuperfici (Rif. EASA ED Decision 2014/013/R e successive modifiche)

Caratteristica fisica/ dotazione impiantistica	CS ADR-DSN di riferimento
dimensioni della pista	B.045 - Width of runways
andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo della pista e delle aree di manovra devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie	B.060 - Longitudinal slopes of runways B.065 - Longitudinal slope changes on runways B.070 - Sight distance for slopes on runways B.075 - Distance between slope changes on runways B.080 - Transverse slopes on runways B.085 - Runway strength
dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area).	B.150 - Runway strip to be provided B.155 - Length of runway strip B.160 - Width of runway strip B.175 - Grading of runway strips B.165 - Objects on runway strips
Superfici limitazioni ostacoli	H.415 - Conical surface H.420 - Inner horizontal surface H.425 - Approach surface H.430 - Transitional surface H.435 - Take-off climb surface
Criteri per determinare ostacoli	J.470 - Non-instrument runways J.485 - Runways meant for take-off
dotazione di manica a vento	K.490 - Wind Direction Indicator
indicatore di direzione	K.495 - Landing direction indicator
segnaletica orizzontale piste pavimentate	L.525 - Runway designation marking L.530 - Runway centre line marking L.535 - Threshold marking
Segnaletica orizzontale piste non pavimentate	P.810 - Unpaved runway edge marker